



La rappresentanza sindacale unitaria, RSU, è un organismo collettivo rappresentativo di tutti i lavoratori, costituito all'interno dei luoghi di lavoro mediante elezione. La normativa fondamentale di riferimento è l'Accordo Collettivo Quadro per la costituzione delle Rappresentanza Sindacali Unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo Regolamento Elettorale del 7 agosto 1998. Nel pubblico impiego le prime elezioni RSU si sono svolte il 22, 23 e 24 novembre 1998. Nella scuola si votò per la prima volta dal 13 al 16 dicembre 2000.

#### **COSA FA LA RSU?**

La RSU svolge il suo ruolo a tempo determinato, rimane in carica tre anni, alla scadenza dei quali si devono fare nuove elezioni. La RSU funziona come unico organismo che decide a maggioranza la linea di condotta e se firmare un accordo. La RSU, dunque, tutela i lavoratori collettivamente, controllando l'applicazione del contratto o trasformando con il proprio sindacato, determinati problemi in vertenze. In particolare:

- Tutela i diritti di tutti i lavoratori della scuola;
- Denuncia ogni eventuale irregolarità procedurale ed ogni eventuale illegittimità

- negli atti amministrativi e finanziari;

- Contratta i criteri per la ripartizione del Fondo d'Istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari.

#### **LA CONTRATTAZIONE D'ISTITUTO**

Il contratto di istituto consta di due parti, la parte giuridica e la parte economica. I soggetti coinvolti nella contrattazione (art.7 del CCNL) sono:

- per la parte pubblica, il dirigente scolastico;
- per la parte sindacale la RSU eletta dal personale della scuola e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali. Il dirigente deve condurre direttamente la trattativa e non può delegarla a un suo collaboratore.

#### **LA TEMPISTICA DELLA CONTRATTAZIONE (ART.6 DEL CCNL)**

- La trattativa fra il dirigente e la delegazione di parte sindacale si svolge nei tempi stabiliti nell'art. 6 del CCNL;
- Il DS deve formalizzare la sua proposta contrattuale entro termini congrui, non oltre il 15 settembre e comunque entro dieci giorni dall'inizio delle trattative.

• Il contratto deve essere sottoscritto entro il 30 novembre;

• I pagamenti dei compensi accessori, art.6, c.4 del CCNL, sono fissati entro il 31 agosto di ogni anno;

• Le somme non utilizzate sulle competenze accessorie del contratto di istituto rimangono nella disponibilità dell'istituto e possono essere utilizzate per le contrattazioni successive;

Prima di iniziare la trattativa la RSU chiede al dirigente l'informazione preventiva di cui ha bisogno sulle materie da contrattare definite dall'art.6, c. 2:

• modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa;

• criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi; ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti da prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica, ritorni pomeridiani;

• attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

• criteri relativi all'organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo e ATA. La RSU può chiedere il prospetto di tutte le risorse economiche ai sensi dell'art.6, c. 2 lettera "b" del CCNL:

fondo d'istituto (art. 85/88) assegnato in base ai punti di erogazione del servizio, cioè al numero dei plessi e al numero del personale in organico di diritto calcolato con i parametri comunicati alle scuole dal MIUR;

risorse per le funzioni strumentali (art.33);

risorse per gli incarichi specifici del personale ATA (art.47);

risorse per progetti contro la dispersione scolastica (aree a rischio art.9);

risorse per le attività complementari di educazione fisica (art.87);

risorse provenienti da leggi speciali (es. la L.440/97 per l'ampliamento dell'offerta formativa);

risorse provenienti dall'Unione Europea, progetti nazionali, Enti pubblici o privati;

risorse per le ore eccedenti (art.30).

### LA TRATTATIVA PER IL CONTRATTO

Spetta al Dirigente Scolastico presentare una proposta di contratto integrativo d'istituto.

Ascoltata la proposta la componente RSU, in maniera unitaria, si riunisce per analizzarla e presentare una controproposta al D.S. fino al raggiungimento dell'accordo definitivo.

LA RSU predispone delle sedute contrattuali in accordo con la parte (dirigente) durante l'anno, stabilendo mese e giorno, in cui si faranno delle verifiche in itinere degli accordi contrattuali.

### COMPOSIZIONE, ELEZIONE, DURATA DELL'INCARICO, DIMISSIONI, INCOMPATIBILITÀ

La composizione della RSU è determinata in base al numero dei dipendenti di ogni singola scuola:

fino a 200 dipendenti 3 componenti;

da 201 a 3000 dipendenti 6 componenti;

La durata dell'incarico è di 3 anni, al termine dei quali la RSU decade

• Incompatibilità: la carica di componente della RSU è incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici.

• Dimissioni:

Vanno presentate per iscritto alla RSU;

Il componente dimissionario viene sostituito con il primo dei non eletti nella stessa lista;

l'accettazione delle dimissioni ed il nominativo subentrante vengono comunicate dalla RSU al dirigente ed al personale della scuola;

se la lista è esaurita, il posto resta vacante.

• Decadenza: Oltre che per fine mandato e per dimissioni, i singoli componenti la RSU decadono in caso di cessazione dal servizio o di trasferimento ad altra scuola; anche in questo caso i componenti decaduti vanno sostituiti con il primo dei non eletti nella stessa lista. Se decade o si dimette più del 50% degli eletti e non è possibile sostituirli con altri componenti della stessa lista, decade tutta la RSU e si procede a nuove elezioni. In questo caso i sindacati rappresentativi a livello territoriale concordano entro 5 giorni con il dirigente scolastico la data delle elezioni suppletive, che si dovranno tenere entro 50 giorni dalla decadenza della RSU.

### DIRITTI SINDACALI E PERMESSI RETRIBUITI DELLE RSU

I componenti della RSU sono, inoltre, titolari di diritti sindacali previsti da leggi, accordi quadro e contratti. I diritti, quali l'uso della bacheca, la convocazione di un'assemblea e l'uso di permessi retribuiti, spettano alla RSU nel suo insieme e non ai singoli componenti

Dall'art.6 del Contratto Quadro ARAN-OOSS del 9/10/2009 si evince che il monte ore è costituito da 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente a tempo indeterminato. Il monte ore così determinato è attribuito alla RSU nel suo insieme, attraverso un regolamento interno, in base alle attività che prevede di svolgere nel corso dell'anno scolastico.

